

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XVI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 90 del 19 marzo 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale"

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓	
3 - Bocci Gianpiero		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓	
9 - Donati Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓
12 - Girolamini Ada	✓	
13 - Gobbi Edoardo	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		✓


	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	✓	
17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
19 - Modena Fiammetta	✓	
20 - Monelli Danilo		✓
21 - Pacioni Costantino	✓	
22 - Ripa Di Meana Carlo		✓
23 - Ronconi Maurizio	✓	
24 - Rosi Maurizio	✓	
25 - Rossi Luciano		✓
26 - Sebastiani Enrico	✓	
27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
28 - Tippolotti Mauro	✓	
29 - Vinti Stefano	✓	
30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Pietro LAFFRANCO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 156

DELIBERAZIONE N. 90 DEL 19 marzo 2001

LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Brozzi, Fasolo e Modena, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 23.2.2001 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare in data 23.2.2001, concernente: "Ulteriore integrazione della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale" (ATTO N. 513);

ATTESO che il Consiglio regionale nella seduta del 5.3.2001 ha deciso di rinviare all'esame della I Commissione Consiliare permanente l'atto sopra indicato (atto n. 513/BIS);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 513/TER);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;


VISTI gli emendamenti presentati ed approvati;

VISTA la L.R. 16.4.1998, n. 14;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con n. 22 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 – Regolamento interno del Consiglio regionale” composta di tre articoli nel testo che segue:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:

“1. Ciascuna Commissione permanente è composta da otto Consiglieri di cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza”.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

“2bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle Commissioni mediante delega a Consiglieri di altro gruppo”.

Art. 2


1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:

“Art. 59bis

Interrogazioni e risposte immediate

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.

2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non



sia il Presidente della Regione. La seduta è valida indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui all'articolo 30.

3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.

4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.

5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.

6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata."

Art. 3

"Norma transitoria"

1. Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle commissioni permanenti, nel rispetto del criterio di cui all'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, come modificato dall'articolo 1.

2. Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1, non ha effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci